



FEDERATION BANCAIRE DE L'UNION EUROPEENNE
BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION
BANKENVEREINIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

in co-operation with



EUROPEAN SAVINGS BANKS GROUP
GROUPEMENT EUROPEEN DES CAISSES D'EPARGNE
EUROPÄISCHE SPARKASSENVEREINIGUNG



EUROPEAN ASSOCIATION OF COOPERATIVE BANKS
GROUPEMENT EUROPEEN DES BANQUES COOPERATIVES
EUROPÄISCHE VEREINIGUNG DER GENOSSENSCHAFTSBANKEN

CONTRATTO QUADRO PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE

SUPPLEMENTO ALL'ALLEGATO DERIVATI

OPERAZIONI A PREMIO

Edizione 2004

Il presente Supplemento integra le Disposizioni Generali, l'Allegato Derivati e ciascun Supplemento a tale Allegato facenti parte di qualunque Contratto Quadro per le Operazioni Finanziarie basato sul modello pubblicato dalla Federazione Bancaria dell'Unione Europea.

1. Scopo, Interpretazione

(1) Scopo. Lo scopo del presente Supplemento (di seguito denominato "il Supplemento Contratti a Premio") è di disciplinare le Operazioni (di seguito denominate le "Operazioni a Premio") in cui una parte (di seguito denominata il "Venditore") conferisce all'altra parte (di seguito denominata "l'Acquirente"), dietro pagamento di un premio concordato (di seguito il "Premio") o di qualunque altro corrispettivo, il diritto (di seguito denominato "l'Opzione") di

(a) acquistare, nel caso di un'Opzione di Acquisto, o vendere, nel caso di un'Opzione di Vendita, un ammontare, una quantità o un numero specifici di valute, titoli, strumenti finanziari, beni reali, metalli preziosi, energia o qualunque altro attivo (di seguito denominato "l'Attività Sottostante"), dietro pagamento di un prezzo concordato, per cui entrambe le obbligazioni devono essere regolate (i) consegnando o trasferendo l'importo, la quantità o il numero specificati dell'Attività Sottostante dietro pagamento del prezzo concordato, nel caso di un'Operazione a Premio alla quale si applica un "Regolamento a Pronti", o (ii) nel caso di un'Operazione a Premio alla quale si applica un "Regolamento in Contanti", pagando una Somma di Regolamento in Contanti basata sulla differenza del prezzo concordato (di seguito denominato il "Prezzo Base") per l'Attività Sottostante e il prezzo (di seguito denominato il "Prezzo di Regolamento") per tale Attività Sottostante alla Data di Valorizzazione,

(b) richiedere il pagamento di una Somma di Regolamento in Contanti basata sulla differenza di un livello concordato (di seguito denominato il "Livello Base") di tassi d'interesse o di cambio, *spread* di valore, prezzi, indici di borsa o economici, statistiche, condizioni atmosferiche, condizioni economiche o qualunque altra misurazione (di seguito denominata una "Misurazione Sottostante") e il livello (di seguito denominato il "Livello di Regolamento") di tale Misurazione Sottostante alla Data di Valorizzazione,

(c) far sì che un'Operazione sottostante (di seguito "l'Operazione Sottostante") diventi effettiva, per cui l'Operazione Sottostante deve essere regolata (i) effettuando tutti i pagamenti e le consegne o i trasferimenti che devono essere effettuati dalle parti in conformità con i termini dell'Operazione Sottostante, nel caso di un'Operazione a Premio alla quale si applica un "Regolamento a Pronti", o (ii) nel caso di un'Operazione a Premio alla quale si applica un "Regolamento in Contanti", pagando una Somma di Regolamento in Contanti basata sul valore dell'Operazione Sottostante alla Data di Valorizzazione, nel caso in cui tale valore, dalla prospettiva dell'Acquirente, è un numero positivo, o

(d) risolvere un'Operazione specificata nel senso di sostituire tutte le obbligazioni ai sensi dell'Operazione risolta o ai sensi del Contratto in relazione all'Operazione risolta - che altrimenti sarebbero state dovute alla Data di Esercizio, o successivamente alla stessa - da un'obbligazione di pagare una Somma di Regolamento in Contanti basata sul valore dell'Operazione risolta e dovuta dal venditore nel caso in cui tale importo sia un numero positivo e dall'Acquirente nel caso in cui tale importo sia un numero negativo.

(2) Interpretazione. Il presente Supplemento forma parte integrante dell'Allegato Derivati. Il termine "Allegato" come usato nella Sezione 1(3) delle

Disposizioni Generali dovrà essere interpretato in modo tale da includere il presente Supplemento. In caso di qualunque conflitto fra parti differenti dell'Allegato Derivati e il presente Supplemento, prevarrà il presente Supplemento.

2. Operazioni a Premio

(1) Generi. Con "Opzione Americana" si intende un'Operazione a Premio in cui l'Opzione può essere esercitata in ciascun Giorno Lavorativo di Esercizio durante un periodo che va dalla Data di Inizio (compresa) sino alla Data di Scadenza (compresa).

Con "Opzione Bermuda" si intende un'Operazione a Premio in cui l'Opzione può essere esercitata in ciascun "Giorno Lavorativo di Esercizio" così concordato fra le parti (di seguito denominata una "Data di Esercizio Fissata") e alla Data di Scadenza, subordinatamente agli adeguamenti fatti in conformità con la Sezione 3(6) delle Disposizioni Generali. Con "Opzione Europea" si intende un'Operazione a Premio in cui l'Opzione può essere esercitata alla Data di Scadenza.

Con "Opzione Asiatica" si intende un'Opzione Americana, un'Opzione Esotica o un'Opzione Europea in cui il Prezzo di Regolamento o il Livello di Regolamento è calcolato, alla Data di Valorizzazione, come la media dei prezzi o livelli determinati per l'Attività Sottostante o la Misurazione Sottostante a ciascuna Data di Ripartizione Proporzionale.

(2) Tipologie. Con "Opzione di Acquisto" si intende un'Operazione a Premio che, al momento dell'esercizio, (i) nel caso della Sezione 1(1)(a)(i) del presente Supplemento, obbliga il Venditore a consegnare o cedere l'importo, quantità o numero specifici dell'Attività Sottostante, dietro pagamento di un prezzo concordato, o (ii), nel caso della Sezione 1(1)(a)(ii) o 1(1)(b) del presente Supplemento, dà diritto all'Acquirente di richiedere il pagamento della Somma di Regolamento in Contanti nel caso in cui il Prezzo di Regolamento superi il Prezzo a Termine o nel caso in cui il Livello di Regolamento superi il Livello a Termine.

Con "Opzione di Vendita" si intende un'Operazione a Premio che al momento dell'esercizio, (i) nel caso della Sezione 1(1)(a)(i) del presente Supplemento, obbliga il Venditore a consegnare o cedere l'importo, quantità o numero specifici dell'Attività Sottostante, dietro pagamento di un prezzo concordato, o (ii), nel caso della Sezione 1(1)(a)(ii) o 1(1)(b) del presente Supplemento, dà diritto all'Acquirente di richiedere il pagamento della Somma di Regolamento in Contanti nel caso in cui il Prezzo a Termine superi il Prezzo di Regolamento o nel caso in cui il Livello a Termine superi il Livello di Regolamento.

(3) Definizioni delle Date. Con "Data di Scadenza" si intende il Giorno Lavorativo di Esercizio" concordato fra le parti, oltre il quale un'Opzione non può più essere esercitata, subordinatamente agli adeguamenti fatti in conformità con la Sezione 3(6) delle Disposizioni Generali.

Con "Data di Inizio" si intende il Giorno Lavorativo di Esercizio concordato come tale fra le parti (subordinatamente agli adeguamenti fatti in conformità con la Sezione 3(6) delle Disposizioni Generali), o, in mancanza di tale accordo, la Data di Contrattazione.

Con "Data di Ripartizione Proporzionale" si intende ciascuna data concordata come tale fra le parti (subordinatamente agli adeguamenti fatti in conformità con la Sezione 3(6) delle Disposizioni Generali), o, in mancanza di tale accordo, ciascun Giorno Lavorativo di Esercizio partendo dalla Data di Inizio (compresa) sino alla Data di Scadenza (compresa).

Con "Data di Esercizio" si intende ciascun Giorno Lavorativo di Esercizio in cui è esercitata, o è ritenuta esercitata, un'Opzione.

Con "Giorno Lavorativo di Esercizio" si intende ciascun giorno durante il Periodo di Esercizio in cui potrà essere esercitata un'Opzione, vale a dire (a) un Giorno Lavorativo (come definito nella Sezione 3(7) delle Disposizioni Generali) (i) nel(i) luogo(i) concordato(i) fra le parti o, in mancanza di tale accordo, (ii) nel(i) luogo(i) determinato(i) ai sensi dei termini di qualunque Supplemento applicabile o, in mancanza di tali termini, (iii) la città specificata nell'indirizzo della Sede del Venditore, o (b) un Giorno Lavorativo di Borsa.

Con "Data di Valorizzazione" si intende la data concordata come tale fra le parti (subordinatamente agli adeguamenti fatti in conformità con la Sezione 3(6) delle Disposizioni Generali) o, in mancanza di tale accordo, la Data di Esercizio.

3. Premio

L'Acquirente pagherà il Premio al Venditore alla data o alle date (ciascuna denominata una "Data di Pagamento del Premio") concordate fra le parti (subordinatamente agli adeguamenti fatti in conformità con la Sezione 3(6) delle Disposizioni Generali) o, in mancanza di tale accordo, alla data che cade due Giorni Lavorativi immediatamente dopo la Data di Contrattazione.

4. Esercizio

(1) Esercizio dietro Comunicazione. L'Acquirente ha diritto ad esercitare un'Opzione dandone comunicazione (di seguito denominata la "Comunicazione di Esercizio"), che potrà essere effettuata oralmente, anche per telefono, alla Sede del Venditore durante il Periodo di Esercizio. Una Comunicazione di Esercizio è irrevocabile. Nel caso in cui una Comunicazione di Esercizio sia effettuata oralmente, l'Acquirente invierà immediatamente al venditore una conferma di tale comunicazione nella modalità specificata nella Sezione 8(1) delle Disposizioni Generali. L'assenza di tale conferma non inciderà sulla validità dell'esercizio dell'Opzione.

Con "Sede del Venditore" si intendono i dettagli relativi alla sede e al contatto specificati come tali nei termini di un'Operazione a Premio, o, nel caso in cui non sia specificato alcun dettaglio, la sede tramite la quale il Venditore stipula un'Operazione a Premio pertinente.

(2) Periodo di Esercizio. Con "Periodo di Esercizio" si intende il periodo compreso fra l'Orario di Esercizio Anticipato (compreso) sino all'Ultimissimo Orario di Esercizio (compreso) in un giorno che è, (i) nel caso di un'Opzione Europea, la Data di Scadenza, (ii) nel caso di un'Opzione Americana, ciascun Giorno Lavorativo di Esercizio compreso fra la Data di Inizio (compresa) e la Data di Scadenza (compresa) e (iii) nel

caso di un'Opzione Bermuda, la Data di Scadenza e ciascuna Data di Esercizio Fissata.

Con "Orario di Esercizio Anticipato" si intende l'orario concordato come tale ai sensi dei termini di un'Operazione a Premio, o, in assenza di tale accordo, le ore 11:00, ora locale, della città specificata nell'indirizzo della Sede del Venditore.

Con "Ultimissimo Orario di Esercizio" si intende l'orario concordato come tale ai sensi dei termini di un'Operazione a Premio, o, in assenza di tale accordo, l'orario di chiusura dell'attività nella città specificata nell'indirizzo della Sede del Venditore.

(3) **Orario di Esercizio.** Una Comunicazione di Esercizio che è ricevuta dal Venditore in qualunque momento diverso dall'orario di un Giorno Lavorativo di Esercizio durante il Periodo di Esercizio sarà considerata nulla, a meno che tale comunicazione è ricevuta (i) anteriormente all'Orario di Esercizio Anticipato in un Giorno Lavorativo di esercizio, nel qual caso sarà considerata ricevuta all'Orario di Esercizio Anticipato, (ii) con riguardo solamente ad un'Opzione Europea, in qualunque Giorno di Lavorativo Esercizio precedente alla Data di Scadenza, nel qual caso tale comunicazione sarà considerata ricevuta all'Orario di Esercizio Anticipato alla Data di Scadenza, o (iii) con riguardo solamente ad un'Opzione Americana, successivamente all'Ultimissimo Orario di Esercizio di un Giorno Lavorativo di Esercizio diverso dalla Data di Scadenza, nel qual caso sarà considerata ricevuta all'Orario di Esercizio Anticipato del successivo Giorno Lavorativo di Esercizio.

(4) **Esercizio Automatico.** Nel caso in cui le parti concordino di applicare l'"Esercizio Automatico" all'Operazione a Premio, allora l'importo o numero dell'Attività Sottostante non esercitato o il numero di Opzioni non esercitato ai sensi di tale Operazione a Premio (di seguito denominata la "Quantità Non-Esercitata") sarà considerato automaticamente esercitato all'Ultimissimo Orario di Esercizio alla Data di Scadenza, qualora, a tale orario, l'Acquirente avesse diritto a richiedere il pagamento della Somma di Regolamento in Contanti, a meno che l'Acquirente notifica al Venditore, prima di tale orario e presso la Sede del Venditore, oralmente - anche per telefono - o per iscritto, che esso non desidera applicare l'Esercizio Automatico.

(5) **Esercizio Condizionato.** Le parti potranno specificare, in relazione ad un'Operazione a Premio, che l'Opzione potrà essere esercitata solamente se si verifica un evento specifico (di seguito denominato il "Caso di *Knock-in*") o se non si verifica un evento specifico (di seguito denominato il "Caso di *Knock-out*"), o, nel caso in cui il prezzo dell'Attività Sottostante o il livello della Misurazione Sottostante concordato come tale tra le parti (di seguito denominata la "Barriera") è stato raggiunto o attraversato o meno.

(6) **Esercizio Parziale.** Nel caso in cui le parti concordino di applicare un "Esercizio Parziale" ad un'Operazione a Premio, allora l'Acquirente avrà diritto ad esercitare un importo o numero di Opzioni inferiore al totale, a condizione che la Comunicazione di Esercizio specifichi l'importo o numero (di seguito denominata la "Quantità di Esercizio") di Opzioni esercitato. Qualunque Quantità di esercizio deve essere (i) pari o superiore alla quantità minima concordata fra le parti (di seguito

denominata la "Quantità di Esercizio Minima") e (ii) pari a o un multiplo integrale del numero concordato fra le parti (di seguito denominato il "Multiplo Integrale") con riguardo all'Operazione a Premio pertinente. Qualunque esercizio: (i) che non specifica una Quantità di Esercizio sarà considerato un esercizio della Quantità Non-Esercitata, (ii) inferiore alla Quantità di Esercizio Minima, sarà nullo, (iii) che si riferisce ad una Quantità di Esercizio che non è pari o un multiplo integrale del Multiplo Integrale, sarà considerato un esercizio di un numero di Opzioni pari al multiplo integrale più piccolo e più prossimo del Multiplo Integrale.

(7) **Esercizio Multiplo.** Nel caso in cui le parti concordino di applicare un "Esercizio Multiplo" ad un'Opzione Americana o ad un'Opzione Bermuda, allora l'Acquirente avrà diritto ad esercitare parti della o tutta la Quantità Non-Esercitata, in una o più parti durante il Periodo di Esercizio, a condizione che qualunque Comunicazione di esercizio specifichi la Quantità di Esercizio. Ad eccezione dell'esercizio di tutta la Quantità Non-Esercitata alla Data di Scadenza, qualunque Quantità di Esercizio deve essere: (i) pari o superiore alla Quantità di Esercizio Minima, (ii) pari o inferiore alla quantità massima concordata fra le parti (di seguito denominata la "Quantità di Esercizio Massima") e (iii) pari a o un multiplo integrale del Multiplo Integrale, ciascuno come concordato con riguardo all'Operazione a Premio pertinente. Qualunque esercizio (i) che non specifica una Quantità di Esercizio, sarà considerato esercizio della Quantità Non-Esercitata, (ii) di una quantità superiore alla Quantità di esercizio Massima, sarà considerato esercizio della Quantità di Esercizio Massima, (iii) di una quantità inferiore alla Quantità di Esercizio Minima, è nullo e (iv) che si riferisce ad una Quantità di Esercizio che non è pari ad o non è un multiplo integrale del Multiplo Integrale, sarà considerato esercizio di un numero di Opzioni pari al multiplo integrale più piccolo e più prossimo del Multiplo Integrale. Come risultato di qualunque tale esercizio di Opzioni in una quantità inferiore alla Quantità Non-Esercitata, la Quantità Non-Esercitata sarà ridotta di conseguenza.

5. **Regolamento in Contanti**

(1) **Somma di Regolamento in Contanti.** Con "Somma di Regolamento in Contanti" si intende la somma concordata fra le parti o, in mancanza di tale accordo, una somma nella Valuta di Regolamento in Contanti determinata dall'Agente Calcolante, alla Data di Valorizzazione, in conformità con il Metodo di Regolamento in Contanti applicabile.

Con "Metodo di Regolamento in Contanti" si intende

(a) il metodo o la formula concordati fra le parti con riguardo alla singola Operazione a Premio, o, in mancanza di tale accordo,

(b) nel caso della Sezione 1(1)(a)(ii) o 1(1)(b) del presente Supplemento, il seguente metodo: la Somma di Regolamento in Contanti sarà calcolata dall'Agente Calcolante, alla Data di Valorizzazione, sulla base del Prezzo di Regolamento o del Livello di Regolamento determinati a tale data, o, in caso di Opzioni Asiatiche, determinati a ciascuna Data di Ripartizione Proporzionale; la Somma di Regolamento in Contanti sarà pari al prodotto (i) della differenza fra il Prezzo di Regolamento e il Prezzo a Termine, o, a seconda dei casi,

il Livello di Regolamento e il Livello a Termine, e (ii), nel caso della Sezione 1(1)(b) del presente Supplemento, la somma concordata per unità della Misurazione Sottostante, (iii) la Quantità di Esercizio e l'eventuale fattore concordato,

(c) nel caso della Sezione 1(1)(c) o 1(1)(d) del presente Supplemento, il metodo specificato nella Sezione 7(1)(a) delle Disposizioni Generali e applicato come se la Parte Calcolante fosse l'Acquirente.

(3) **Pagamento della Somma di Regolamento in Contanti.** La Somma di Regolamento in Contanti sarà pagata alla Data di Regolamento concordata come tale fra le parti o, in mancanza di tale accordo, due Giorni Lavorativi successivi alla data di Valorizzazione.

6. Imposte ed Oneri.

Nel caso in cui ad un'Operazione a Premio sia applicato un "Regolamento Materiale", l'Acquirente si farà carico di tutte le imposte e gli oneri necessariamente dovuti in relazione alla consegna o cessione dell'Attività Sottostante.